



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 1769/2025

Alessandrina Tudino CC - 18/11/2025

Irene Scordamaglia R.G.N. 15795/2025

Michele Cuoco

Giovanni Francolini - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Birritteri, che il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di ██████████ per i delitti aggravati di atti persecutori (*ex art. 612-bis*, comma 2, cod. pen., così riqualificato dal Tribunale di Locri il fatto di cui al capo 1, contestato *sub specie* dell'art. 572 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582 e 585, comma 1, in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. – capo 2).

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha denunciato il vizio di motivazione rispetto alle censure prospettate con l'atto di appello e, in particolare, in ordine:



- alla durata della malattia della vittima, confermata in quarantotto giorni per il tramite di una motivazione apparente, inidonea a disattendere la prospettazione difensiva (secondo cui i certificati medici successivi al primo, rilasciati da una struttura privata senza lo svolgimento di «esami strumentali diagnostici», si sarebbero limitati a confermare quanto già esposto nel primo certificato senza dar conto di un ulteriore aggravamento);

- alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., in relazione al precedente art. 576, comma 1, n. 5.1., non contemplata nell'editto accusatorio (che aveva contestato il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., e non anche quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. ritenuto dal Tribunale); con la conseguenza che la contestazione sarebbe stata totalmente modificata e integrata con elementi imprevedibili poiché emersi a fronte della detta riqualificazione del fatto di cui al capo 1 (in contrasto con quanto affermato da Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973, che avrebbero «escluso la configurabilità di un reato complesso [...] nel rapporto tra il delitto di lesioni e l'aggravante in parola»); e la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apodittica;

- alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, parimenti fondata su una motivazione apparente che, come già quella resa dal Tribunale, ha avuto riguardo ai soli precedenti dell'imputato, non argomentando – a fronte dei criteri specificamente dedotti dalla difesa – sulle ragioni per cui i fatti per cui si procede fossero dimostrativi di pericolosità.

3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025.

Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo ordine di censure è generico e manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che la responsabilità per il delitto di lesioni personali può essere fondata anche sulla valorizzazione di un certificato medico «frutto di un accertamento tecnico diretto, e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa» (Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014 – dep. 2015, Marangoni, Rv. 263112 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021 – dep. 2022, Imbò, Rv. 282975 – 01).

La Corte di appello – come già il primo Giudice – ha determinato la durata della malattia patita dalla persona offesa sulla scorta delle certificazioni mediche acquisite, in conformità con il principio sopra esposto. Rispetto a tale *iter* il ricorso ha prospettato l'omessa argomentazione sulla dedotta provenienza da un medico privato dei certificati successivi al primo, in mancanza di esami strumentali: ma si tratta di un'allegazione generica, che non consente di cogliere alcun vizio nel



provvedimento impugnato, non potendo *ex se* attribuirsi minore capacità rappresentativa a una certificazione medica resa al di fuori del servizio sanitario nazionale e senza esami strumentali, che non sempre occorrono per formulare una prognosi.

3. Il secondo ordine di censure è infondato.

Anzitutto, sul punto non rileva la mancanza di motivazione, erroneamente denunciata dal ricorso in relazione alla *quaestio iuris* in discorso (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).

In effetti, il delitto di lesioni personali (capo 2. della rubrica) è stato contestato al ricorrente – contestualmente al delitto aggravato di maltrattamenti verso familiari e conviventi (art. 572 cod. pen. – capo 1.) – indicando, quali norme violate, gli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5, cod. pen., descrivendo il fatto anche in relazione alle «circostanze di cui al capo» precedente e, quanto all'elemento accidentale del reato, «con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. di cui al capo che precede».

Il Tribunale ha assolto l'imputato per talune delle condotte descritte al capo 1. e ne ha affermato la responsabilità per le rimanenti, sussumendole nell'ipotesi aggravata di atti persecutori *ex art. 612, comma 2, cod. pen.*, «tenuto conto della pregressa relazione sentimentale e affettiva tra le parti». Di conseguenza, nell'affermare la responsabilità dell'imputato anche per il delitto di lesioni personali di cui al capo 2., ha ritenuto – in vece della circostanza contemplata dall'art. 576, comma 1, n. 5, cod. pen. – quella di cui al successivo n. 5.1 («stante il mero accertamento in fatto della qualifica soggettiva dei soggetti coinvolti»).

3.1. L'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. prevede, quale circostanza aggravante (anche del delitto di lesioni personali: cfr. art. 585, comma 1, cod. pen., la commissione del fatto «dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa». In effetti, la sua formulazione non è coincidente con quella prevista dal precedente n. 5 (ossia se il fatto è commesso «in occasione della commissione», tra l'altro, del delitto previsto dall'art. 572 cod. pen.» (cfr. Sez. U, n. 38402/2021, cit.).

Tuttavia, il capo di imputazione relativo al delitto di lesioni personali, che segue peraltro quello elevato per il delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi (come detto, riqualificato già da Tribunale come atti persecutori aggravati), come in parte anticipato, ha richiamato espressamente «le circostanze di tempo e di luogo» di cui al capo precedente e anche in parte la condotta ivi «meglio descritta»; ancora ha indicato nominativamente la medesima persona offesa [redacted] già menzionata al capo 1. La contestazione del delitto di lesioni personali, quindi, ha fatto riferimento alla commissione di esso da parte dell'autore della medesima condotta (qualificata come maltrattamenti, ma ritenuta integrare invece il delitto di atti persecutori) in pregiudizio della [redacted] ossia da parte dell'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa».



In altri termini, a fronte della predetta imputazione, che ricomprendeva pure gli elementi propri di quest'ultima circostanza aggravante, già il primo Giudice, nell'esercizio dei propri poteri di qualificazione del fatto, ha affermato la responsabilità del ricorrente, rispettivamente, per il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. (rispetto alla contestazione di quello previsto dall'art. 572 cod. pen.) e per quello di cui all'art. 582 cod. pen., aggravato ex art. 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5.1., cod. pen. (e non in relazione al precedente n. 5).

Si tratta di una statuizione, poi confermata dalla Corte di appello, conforme al diritto.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di lesioni personali volontarie, «è legittima la contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. allorché il delitto è commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa, trattandosi di aggravante che non presenta alcun elemento valutativo in quanto, per la sua configurazione, è sufficiente l'accertamento del dato oggettivo della identità dell'autore dei delitti e della persona offesa» (Sez. 5, n. 46979 del 11/11/2024, C., Rv. 287325 - 01), ossia - come chiarito da Sez. U Magistri (sia pure in relazione al caso in cui l'aggravante in discorso acceda al delitto di omicidio, ma con argomentazioni più generali correlati al *quid* di essa) - l'espressione della norma, oltre a comprendere «il riferimento all'identità del soggetto agente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori [...], attribuisce [...] risalto all'essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all'identità della vittima dei reati».

D'altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte, muovendo dal presupposto che «la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi [...] indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata [...] sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito» (come affermato «con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione» da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, che hanno richiamato Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Più in particolare: «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano



attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; ed «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale» (ragion per cui «la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie»: ivi).

Nel caso in esame – come appena sopra esposto – la commissione del reato di cui al capo 2. da parte dello stesso autore della condotta di cui al capo 1. e nei confronti della stessa persona offesa rappresenta un elemento di fatto «immediatamente percepibile, esplicitamente richiamat[o] attraverso la formula di contestazione» (Sez. 5, n. 7208/2021, cit.). Pertanto, in presenza di una rituale contestazione, i Giudici di merito hanno ritenuto anche l'aggravante *de qua*, esercitando il proprio potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto in imputazione.

E da ciò non è conseguita alcuna violazione della legge processuale e, in particolare, alcun *vulnus* al diritto di difesa.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza ha pure chiarito – come per l'appunto ribadito da Sez. U, n. 24906/2019, cit. – che «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928). Difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01). Con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021,



Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01).

Invero, «nel quadro di un giusto processo il diritto di difesa è assicurato allorché l'imputato riceva una precisa informazione in ordine alla contestazione mossagli e agli elementi di prova, in modo che possa formulare le sue deduzioni in ordine alla configurabilità del reato e al quadro probatorio e proporre propri mezzi di prova. Il tema, valutato in relazione alla garanzia convenzionale di cui all'art. 6 C.E.D.U., forma oggetto di note pronunce della Corte di Strasburgo (in primis, Corte EDU, sentenza 11/12/2007, Drassich), dalle quali si evince che deve essere assicurato il contraddittorio in ordine alla qualificazione del fatto, implicante la facoltà dell'imputato di dedurre sul punto»; e «deve ritenersi che la facoltà di interlocuzione sia ravvisabile anche quando l'imputato possa presentare ricorso avverso la sentenza che abbia proceduto alla riqualificazione (così, per tutte, Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01, relativa al caso di riqualificazione del delitto di atti persecutori in quello di maltrattamenti verso familiari e conviventi, da parte del giudice di appello pur in presenza di impugnazione del solo imputato; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 27320 - 01), come ormai esplicitato dall'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. (inserito dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza»).

In conclusione, nel caso di specie gli elementi fattuali propri della circostanza aggravante per cui è ricorso, nei termini predetti, sono stati ritualmente contestati, il che esclude in radice l'imprevedibilità dell'esito condannatorio anche in ordine a essa; in relazione ad essi i Giudici di merito hanno qualificato il fatto circostanziato; l'imputato ben ha potuto esercitare il diritto di difesa, già con il gravame, tanto che il ricorso per cassazione non indica alcun pregiudizio (contenendo al riguardo enunciati generici).

4. Il terzo ordine di censure è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha confermato la sussistenza della recidiva richiamando non soltanto il numero dei precedenti ma anche la collocazione in un tempo recente di alcuni di essi oltre che la medesima specie degli illeciti; così ha indicato, con un'argomentazione congrua e logica che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), l'accresciuta pericolosità dell'imputato.



5. Al rigetto consegue, *ex art.* 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale del presente provvedimento, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18/11/2025.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

